



Direzione Regionale delle Marche

Settore Gestione Risorse

Ufficio Risorse materiali

Determinazione

OGGETTO: *Affidamento servizio di manutenzione triennale del verde presso alcuni Uffici dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale delle Marche– RDO n.2652857. Provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 del Codice dei contratti pubblici*

Il sottoscritto Capo Ufficio, in nome, per conto e nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate, Partita I.V.A. 06 363 391 001,

PREMESSO CHE

- con propria determinazione a contrarre prot. 2070 del 23.11.2020 Reg. Int. è stata disposta la pubblicazione di una Richiesta di Offerta (RDO) sul portale Consip MEPA per l'affidamento del servizio triennale di manutenzione del verde presso alcuni uffici dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale delle Marche;
- in data 30.11.2020 è stata avviata la RDO n.2652857, con scadenza della presentazione delle offerte in data 16.12.2020 alle ore 12.00;
- entro il termine perentorio di cui sopra, sono pervenute le seguenti ventidue risposte alla RDO:
 - UNIVERSO SOCIALE ONLUS, con sede a Campobasso, C.F. e P.I. 01772400709;
 - DIMENSIONE VERDE SOC. COOP, con sede ad Ancona, C.F. e P.I.02751810421;
 - SE.GE.DI S.r.l., con sede a Minturno (Lt), C.F. e P.I.02269110595;
 - LUDOVICI GIAMPAOLO, con sede a L' Aquila, C.F. LDVGPL67L04A345S, P.I.01822230668;
 - COVECO S.r.l. UNIPERSONALE, con sede a Porto Recanati (Mc), C.F. e P.I.01913020432;
 - LEONI DARIO, con sede a Fermo, C.F. LNEDRA52910F517Y e P.I.00219840444;
 - A & A PASSION FLORA, con sede a Loreto (An), C.F. NDRNDR78C18E690R e Partita IVA 02533440422;
 - TRAINI ECOSERVICES S.r.l., con sede ad Ascoli Piceno, P.I.01962930440;

- IL CAPRICORNO S.r.l., con sede a Nocera Umbra (Pg), C.F. e P.I. 03085600546;
 - GIARDINIA S.r.l., con sede a Falconara M.Ma (An), C.F. e P.I. 02833090422;
 - CE.IM S.r.l., con sede a Roma, C.F. e P.I.12643501005;
 - 3 A CORP S.r.l., con sede a Bissone (Pv), C.F. e P.I.. 02664990187;
 - AZIENDA AGRICOLA BACCARO FRANCO, con sede a Senigallia (An),C.F. BCCFNC70C25Z133C, P.I.02701500429;
 - AZIENDA AGRICOLA VICHI PAOLO, con sede a Tolentino (Mc),C.F. VCPLA79R08E783H e P.I.01464360435;
 - A & P PULIZIA E SANIFICAZIONE, con sede a Brindisi, C.F. e P.I. 02619770742;
 - ADRIATICA VERDE S.r.l., con sede a Montepandone (Ap), C.F. e P.I.02206600443;
 - IL CASTAGNO S.r.l., con sede a Gualdo Tadino (Pg), C.F. e P.I. 02516500549;
 - CONSORZIO STABILE IMPERO, con sede a Roma, C.F. e P.I. 12614031008;
 - SCANNELLA DANIELA, con sede a Civitella Casanova (Pe), C.F. SCNDNL73C48D501C e P.I.02173510682;
 - IL TRIFOGLIO SOC. COOP.AGRICOLA. con sede ad Osimo (An), C.F. e P.I.02575600420;
 - VITA VERDE S.n.c., con sede a Notaresco (Te), C.F. e P.I. 01507060679;
 - GARDENLAND, con sede a Spoleto (Pg), C.F.BCCNLL46P28I921B e 01779650546
- con determinazione prot. 45 del 13.01.2021 Reg. Int., in esito alla verifica della documentazione amministrativa, sono state ammesse le seguenti imprese:
- SE.GE.DI
 - CO.VE.CO
 - IL CAPRICORNO
 - GIARDINIA
 - IL CASTAGNO
 - VITA VERDE
 - GARDENLAND
 - CONSORZIO IMPERO
 - LEONI
 - IL TRIFOGLIO

- VICHI PAOLO
- con la stessa determinazione 45/2021 sono state escluse le seguenti imprese:
- LUDOVICI GIAMPAOLO
 - A&A PASSION FLORA
 - TRAINI ECOSERVICES
 - 3 A CORP
 - AZIENDA AGRICOLA BACCARO FRANCO
 - A&P PULIZIA E SANIFICAZIONE
 - SCANNELLA DANIELA
 - DIMENSIONE VERDE
 - ADRIATICA VERDE
 - CE.IM
 - UNIVERSO SOCIALE
- in data 14.01.2021 il sottoscritto ha esaminato le offerte economiche delle 11 imprese ammesse sopra citate;
- a seguito della verifica dell'offerta economica dell'impresa Consorzio Stabile Impero, è risultato quanto segue:
- ✓ il Consorzio ha indicato la ditta DLV Global Service, quale esecutrice dell'appalto;
 - ✓ tuttavia la documentazione allegata dal Consorzio non conteneva alcuna dichiarazione sostitutiva circa i requisiti posseduti dalla ditta DLV Global Service; al fine di acquisire le necessarie informazioni in merito, l'ufficio scrivente ha chiesto chiarimenti (nota Reg. Uff. 1473 del 18.01.2021) e la medesima ditta DLV Global Service ha risposto (nota Reg. Uff. 1557 del 19.01.2021) dichiarando di non essere tenuta ad indicare il proprio fatturato (richiesto dall'art.4 della lettera invito/disciplinare di RDO come requisiti di capacità economico-finanziaria), poiché i requisiti in parola *“sono soddisfatti in pieno dal Consorzio”*;
 - ✓ la DLV Global Service, inoltre, nell'autocertificazione a firma del proprio legale rappresentante acquisita dallo scrivente ufficio mediante il soccorso istruttorio, ha dichiarato di esercitare un'attività coincidente con quella oggetto dell'appalto (servizi di pulizia, servizi di facchinaggio, manutenzione aree verdi): tuttavia, a seguito della verifica condotta mediante acquisizione d'ufficio della visura camerale C.C.I.A.A., essa è risultata essere abilitata soltanto alla pulizia non specializzata (codice ATECO 81.21. Le attività incluse in questa classe interessano principalmente la pulizia di interni, sebbene possano includere la pulizia di aree esterne come ad esempio finestre o vialetti).

- ✓ la visura camerale, viceversa, non riporta una specifica abilitazione alla manutenzione del verde;
- ✓ pertanto agli atti dell'ufficio scrivente risulta che:
 - 1) sotto il profilo della forma: la ditta in parola ha reso una dichiarazione che non corrisponde a quanto risulta dalla visura camerale, violando le regole dettate dalla lettera invito/disciplinare di RDO;
 - 2) sotto il profilo sostanziale, risulta quindi che essa non possiede il requisito professionale per eseguire il servizio oggetto della RDO di cui all'art.4 della lettera invito/disciplinare;
- ✓ la lettera invito/disciplinare all'art. 6 prevede infatti che *“i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa che partecipa alla procedura in forma congiunta, nonché dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n.50/2016”* e che *“il requisito di capacità economico-finanziaria dovrà essere posseduto dal RTI o dal Consorzio nel suo complesso, ovvero dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50 del 2016”*;
- l'attuale formulazione dell'art.47 comma 2-bis del D.Lgs. n.50 del 2016, di nuova introduzione a seguito del D.L. 32/2019 (cosiddetto sblocca-cantieri), precisa che *“La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. [...]”*;
- ✓ peraltro, la giurisprudenza più recente (ad esempio il Tar Lazio, con Sentenza n.13049 del 07.12.2020) ha precisato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L.32/2019 (lo “sblocca-cantieri”), è stato introdotto il principio *“della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati”* come sopra citato;
- ✓ inoltre, nella stessa Sentenza, il Tar Lazio ha ricordato che le stazioni appaltanti hanno il potere di fissare nella *lex specialis* parametri di capacità tecnica dei partecipanti e requisiti soggettivi specifici di partecipazione, attraverso l'esercizio di un'ampia discrezionalità, fatti salvi i limiti imposti dai principi di ragionevolezza e proporzionalità, e che l'Amministrazione è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti, onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito (in questo senso anche T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 maggio 2016 n. 2185; Cons. di St., sez. V, 23 settembre 2015, n. 4440; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 settembre 2015, n. 11008);
- ✓ ma, soprattutto, la medesima sentenza ha evidenziato che errerebbe l'amministrazione pubblica che, non facendosi carico di un tale criterio di

corrispondenza, aprisse incautamente la via dell'aggiudicazione a chi non dimostri inerenti particolari esperienze e capacità;

- ✓ nel caso della presente procedura, quantomeno, è richiesto il possesso dell'iscrizione nel registro delle Imprese per attività inerenti all'oggetto dell'appalto (art.4 della Lettera invito/disciplinare di RDO) e cioè alla manutenzione del verde, che invece la DLV Global Service non possiede, in base alle risultanze della camera di Commercio come sopra precisato;
- ✓ il servizio dedotto nella presente RDO consiste in operazioni specifiche di giardinaggio, che siano eseguite con competenza e perizia da operatori qualificati e che mantengano nel tempo il buono stato manutentivo degli spazi verdi degli uffici della Direzione Regionale Marche: una diversa scelta frustrerebbe l'esigenza operativa in parola e porterebbe con sé il rischio, eventuale ma non accettabile, di danneggiare per imperizia gli spazi verdi esistenti nelle aree antistanti gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate delle Marche, procurando anche un danno di immagine;
- ✓ è inoltre da escludere che il Consorzio, ai fini dell'aggiudicazione, possa eventualmente designare per l'esecuzione del servizio un'impresa diversa da quella indicata in sede di gara, ai sensi dell'art.48, comma 7-bis del D. Lgs n.50 del 2016 che individua le ragioni tassative che possono consentire la sostituzione della consorziata designata con altra impresa:
“È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata”;
- ✓ nel caso in questione non ricorre alcuna delle ragioni tassativamente previste dal citato comma ed invece risulterebbe integrata la condizione negativa disciplinata nell'ultima parte dello stesso, ove è espressamente previsto che la modifica soggettiva non deve essere finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata;
- ✓ inoltre sussiste anche una incongruità relativamente al fatturato dichiarato dal Consorzio nel triennio di riferimento 2017-2018-2019 rispetto alle risultanze dell'Agenzia delle Entrate: i fatturati sono risultati infatti di importo molto più elevato rispetto al limite previsto per il requisito di capacità economico – finanziaria previsto dall'art.4 della lettera invito/disciplinare ma, comunque, non coincidenti con quanto dichiarato nell'autocertificazione prodotta in sede di risposta alla RDO;
- ✓ peraltro, tale mancata corrispondenza tra il dichiarato e l'accertato in capo al Consorzio non viene ulteriormente indagata in questa sede poiché ininfluente rispetto alla mancanza del requisito professionale (come sopra accertato) in capo alla DLV Global Service;

- ✓ pertanto, l'offerta del Consorzio Stabile Impero, contenendo dichiarazioni non corrispondenti allo stato dei fatti accertati d'ufficio e non risultando conforme ai requisiti, alle condizioni ed ai criteri indicati nei documenti di gara ex art.94 comma 1 lett. a), deve essere esclusa;
- ✓ sulle 10 offerte rimaste è stata condotta la verifica dell'anomalia, nel rispetto di quanto previsto dall'art.11 della lettera invito/Disciplinare, dalla quale sono risultate anomale le offerte economiche delle imprese Il Castagno, Vita verde, CO.VE.CO e il Capricorno, che quindi sono state automaticamente escluse;
- ✓ al termine delle operazioni risulta la seguente graduatoria delle offerte economiche:
 1. Garden Land
 2. Giardinia
 3. Leoni
 4. SE.GE.DI
 5. Vichi Paolo
 6. Il Trifoglio

VISTI

- ✓ il D.L. 76 del 16 luglio 2020, art. 1 comma 2 lettera a) “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito in legge 120 dell'11 settembre 2020;
- ✓ il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ le Linee Guida n.4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 e success. modif. ed integraz.;
- ✓ la legge di stabilità per il 2016, L.n.208/2015;
- ✓ il D.P.C.M 24 dicembre 2015;
- ✓ la Legge 13 agosto 2010 n. 136, con particolare riferimento all'art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✓ il Manuale Interattivo delle Procedure (MIP), scheda B.b.4 – Affidamenti diretti, paragrafo 1 “premesse generali”;
- ✓ la scheda A.b.3.2 del MIP, riguardante la soglia dei livelli autorizzativi per le procedure di appalto che per la Direzione Regionale delle Marche è stabilita in €.65.000,00 in capo all'Ufficio Risorse materiali ed €.400.000,00 in capo al Direttore Regionale,

CONSIDERATO CHE:

- a seguito dell'esame delle risposte alla RDO presentate telematicamente dalle imprese offerenti, la migliore offerta è risultata quella dell'impresa Garden Land che ha offerto il maggior ribasso e cioè 16,70% sull'importo posto a base di gara;
- la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 94, comma 1 del Codice, ha verificato che l'offerta:
 - a) è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nei documenti di gara;
 - b) la stessa, in base agli accertamenti condotti e conclusi alla data odierna dall'Ufficio Risorse Materiali proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'articolo 80 del Codice e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 83 del Codice stesso;

RITENUTO CHE

in esito all'istruttoria condotta con riferimento alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, si possa procedere all'aggiudicazione del servizio, ai sensi di quanto previsto dall'art.32 comma 5 del Codice dei contratti pubblici;

tutto ciò premesso e considerato, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure;

DETERMINA

- 1) di escludere l'impresa Consorzio Stabile Impero poiché:
 - a) la sua offerta contiene dichiarazioni non coincidenti con gli atti acquisiti d'ufficio circa le capacità professionali per lo svolgimento del servizio di manutenzione delle aree verdi, da parte della ditta che è stata indicata dal medesimo Consorzio quale esecutrice del servizio;
 - b) la sua offerta, conseguentemente, non risulta conforme ai requisiti, alle condizioni ed ai criteri indicati nei documenti di gara ex art.94 comma 1 lett. a);
- 2) di escludere le imprese Il Castagno, Vita verde, CO.VE.CO e il Capricorno, che hanno presentato delle offerte anomale;

- 3) di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, il servizio all'impresa Garden Land C.F. BCCNLL46P28I921B e 01779650546 per l'importo di €.14.994,00 oltre IVA (di cui € 400,00 quali oneri per la sicurezza di tipo aziendale) e €.300,00 quali oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, per la durata di tre anni decorrenti dalla data del Documento di Stipula MEPA;
- 4) di dare atto:
- ✓ che il termine dilatorio previsto dal comma 9 dell'art.32 del Codice non si applica, come previsto dallo stesso articolo al comma 10;
 - ✓ che l'Agenzia, ai sensi dell'art.1 comma 13 del D.L.06/07/2012 n.95 convertito nella Legge 7 agosto 2012 n.135, recederà dal contratto, previa formale comunicazione alla ditta con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo del dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, qualora successivamente all'emissione dell'ordine sia attivata una Convenzione Consip alla quale l'Amministrazione debba aderire, oppure provenga da parte della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate l'indicazione di aderire ad una convenzione stipulata dalla medesima Agenzia;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL CAPO UFFICIO

Remo Checola

Firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente